

La specifica rilevanza del sovraffollamento carcerario nel diritto dell'Unione europea

Luca Paladini

Università per Stranieri di Siena, Italia

Abstract Even if the EU does not have an attributed competence on penitentiary systems, prison overcrowding has reached a relevance in EU law. Firstly, as an expression of the prohibition of torture and inhuman and degrading treatments ex Article 3 ECHR, which binds the EU in adopting its legislation and the Member States in implementing it. This is the case for the EU secondary legislation adopted in the field of criminal cooperation and for the Court for Justice case law. Furthermore, prison overcrowding has been the subject of some recommendations addressed to the Member States, in which the EU has called for better detention conditions in national prisons.

Keywords European Union. Human rights. Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment. Prison overcrowding. Conditions of detention.

Sommario 1 Introduzione. – 2 Il sovraffollamento carcerario come ostacolo all'esecuzione del mandato d'arresto europeo. – 3 La promozione degli standard minimi di detenzione negli Stati membri.

1 Introduzione

Sebbene l'Unione europea (UE) non possieda una competenza attribuita in materia di ordinamento penitenziario (cf. artt. 3-6 TFUE), il sovraffollamento carcerario ha in più modi assunto una rilevanza specifica nel diritto europeo.

In primo luogo, tale deprecabile fenomeno, che lede i diritti individuali del detenuto e inquina la comunità carceraria interessata, è inquadrato nel corpus normativo riguardante il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo nell'UE. In particolare, il sovraffollamento carcerario è una manifestazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU, norma internazionale che vincola l'UE nella sua accezione 'vivente', dunque nel senso impressogli dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, come ben evidenziato nel volume di Anna Lorenzetti, Alessandro Albano e Francesco Picozzi (2021).

Che l'UE rispetti il diritto internazionale, e in particolare le disposizioni della CEDU, è un dato certo. Restando nell'ambito dei diritti umani, a parte l'ampia e risalente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE sulla rilevanza degli standard CEDU, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009) il rispetto dei diritti fondamentali nell'UE è garantito primariamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CDUE), oramai provvista di forza giuridica vincolante, il cui art. 4 verte sul divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, e dall'art. 6 TUE, riguardante il rispetto dei diritti umani nell'UE, e la CEDU quale riferimento interpretativo. Infatti, per sua parte la CDUE 'aggancia' il diritto dell'UE alla CEDU, stabilendo l'art. 53 che il livello di protezione dei diritti fondamentali garantito agli individui dev'essere almeno corrispondente allo standard fissato dal diritto internazionale, generale e pattizio, con particolare riguardo alla CEDU. Pertanto, nel nostro caso, la tutela offerta dall'art. 4 CDUE è, come *minimum*, parametrata a quella prevista dall'art. 3 CEDU. Quanto all'art. 6 TUE, in parte novellato rispetto al testo previgente, se da una parte è confermato il *minimum* costituito dalla CEDU e dalla giurisprudenza di Strasburgo, dall'altra è prevista l'adesione dell'UE alla stessa Convenzione, finora tentata due volte (ma un nuovo tentativo è in itinere).¹

Attesa la copertura primaria garantita all'art. 3 CEDU nell'ordinamento giuridico europeo e alla luce dell'art. 4 CDUE, non solo l'UE è vincolata a legiferare nel rispetto del relativo divieto, ma lo sono anche gli Stati membri quando attuano gli atti di diritto derivato adottati dall'Unione nell'ambito della sua competenza in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia, due delle componenti materiali del più ampio spazio di libertà, sicurezza e giustizia.² Proprio su tali componenti ci si intende soffermare, con particolare riguardo a un'ipotesi nella quale il sovraffollamento carcerario ha inciso sul funzionamento di un istituto fondamentale rilevante della cooperazione tra Stati membri: il mandato di arresto europeo.

¹ Con riguardo al nuovo tentativo, cf. per tutti Parodi 2023.

² Cf. Titolo V TFUE, che comprende anche il diritto migratorio dell'Unione (Capo 2) e la cooperazione giudiziaria in materia civile (Capo 3).

In secondo luogo, il sovraffollamento carcerario è stato oggetto di diverse sollecitazioni rivolte dalle istituzioni europee agli Stati membri, al fine di promuovere il massimo rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, anche quando ella/egli vive in regime di detenzione. Non potendo legiferare in materia, l'UE si è comunque - e più volte - espressa in senso propositivo nei confronti gli Stati membri, segnalando la gravità e ricorrenza del sovraffollamento carcerario, nonché formulando proposte, anche di contenuto normativo, a beneficio degli Stati membri che intendessero superare tale patologia dei sistemi di detenzione e custodia. Ebbene, nella varietà di atti adottati negli ultimi anni, in questo contributo si intende soffermarsi su di una recente risoluzione della Commissione riguardante (anche) il sovraffollamento carcerario.

2 Il sovraffollamento carcerario come ostacolo all'esecuzione del mandato d'arresto europeo

Come afferma l'art. 1 della decisione quadro 2002/584/GAI,³ il mandato d'arresto europeo (MAE)

è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

In altre parole, il MAE è un istituto giuridico europeo che, da una parte, sostituisce il meccanismo dell'extradizione, non sempre di agevole percorso, e, dall'altra, promuove l'effettività della giustizia nel contesto europeo, facilitando le procedure di consegna nell'UE di un individuo ricercato per alcuni reati gravi, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.⁴

Trattasi di un istituto della cooperazione in materia penale che dà concreta espressione al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie di ambito penale assunte dagli Stati membri, con tutti i benefici che tale reciprocità può portare all'esercizio della giustizia nel contesto europeo. Da una parte, è innegabile che ogni qual volta si fa giustizia, si è reso un servizio alla comunità che vive nell'osservanza della legge. Dall'altra, la presupposta fiducia reciproca tra

³ Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), in G.U. L 190 del 18 luglio 2002.

⁴ Cf. l'art. 2 della decisione quadro.

Stati membri riveste un'importanza fondamentale nell'Unione, poiché consente la creazione e il mantenimento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel quale poter circolare liberamente e in sicurezza, avendo la garanzia che il diritto dell'UE sia rispettato a livello nazionale, anche con riguardo ai diritti fondamentali.⁵

Ciò premesso, sebbene l'art. 1 della decisione quadro 2002/584/GAI affermi il principio secondo cui il MAE va eseguito tranne nei casi espressamente previsti dalla stessa decisione – che costituiscono delle eccezioni da interpretare restrittivamente⁶ – è contestualmente sancito l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali non solo nelle fasi dell'arresto e della detenzione provvisoria, ma anche nella fase di consegna dell'arrestato allo Stato richiedente. Infatti, una volta a destinazione, l'individuo consegnato potrebbe trovarsi in condizioni di detenzione non dignitose, che porrebbero a rischio la sua integrità fisica e psichica o lo esporrebbero a delle forme di tortura o trattamenti inumani e degradanti, fattispecie complessa nel cui alveo, come noto, la Corte di Strasburgo ha ricondotto il sovraffollamento carcerario.

Sul punto, va dato conto dell'intervenuta giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, che nel bilanciare il principio di esecuzione del MAE e il *fumus* che la destinazione dell'arrestato sia non dignitosa (anche) sotto il profilo del sovraffollamento carcerario, includono quest'ultimo nelle eccezioni che possono fondare il rifiuto di esecuzione da parte dello Stato membro che dovrebbe procedere all'arresto.

Invero, la giurisprudenza sulle eccezioni ex art. 1 della decisione quadro 2002/584/GAI copre diversi diritti fondamentali del detenuto, ad esempio dalla tutela giurisdizionale effettiva⁷ al diritto alla salute.⁸ Ma, con specifico riguardo al sovraffollamento carcerario, i *landmark cases* sono senz'altro costituiti dalle sentenze in *Aranyosi e Căldăraru*,⁹ pronunciate congiuntamente dalla Corte di giustizia nel 2016 e seguite da una giurisprudenza conforme.¹⁰

⁵ Ampiamente, cf. Carta 2020, 51 ss.

⁶ Cf. la sentenza in nota successiva, punto 41 e giurisprudenza citata.

⁷ Sentenza della Corte (I Sez.) del 26 ottobre 2021, *HM contro Openbaar Ministerie*, causa C-428/21 PPU. Per un commento, cf. Gazin 2021.

⁸ Da ultimo, cf. la sentenza in nota 15.

⁹ Sentenza della Corte (Grande Sez.) del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU. Per un commento, cf. Bribosia, Weyembergh 2016, 225 ss.; Lazerini 2016, 445 ss.; Roccatagliata 2016.

¹⁰ Cf. la sentenza della Corte (I Sez.) del 25 luglio 2018, *ML (condizioni di detenzione in Ungheria)*, causa C-220/18 PPU e la sentenza della Corte (Grande Sez.) del 15 ottobre 2019, *Dorobantu*, causa C-128/18. Per un commento, cf. Burchett, Weyembergh 2023, 35 ss.; nonché Gaudieri 2020, 213 ss.; Rosanò 2019, 427 ss.

Le vicende riguardavano due MAE spiccati dalle autorità giudiziarie ungheresi e rumene nei confronti di due loro cittadini che si trovavano in territorio tedesco. Il Tribunale di Brema, ricevuto il mandato di procedere ad arresto, rilevava che gli Stati richiedenti erano stati condannati dalla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 3 CEDU in ragione dell'eccessivo affollamento delle carceri e, dunque, ipotizzavano il rischio concreto che l'esecuzione del MAE potesse portare a una violazione, nei confronti degli arrestati e tradotti nei Paesi di destinazione, non solo dell'art. 3 CEDU, ma anche dell'art. 4 CDUE (parimenti sul divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti) e dell'art. 6 TUE (rispetto dei diritti fondamentali nell'UE). Pertanto, il giudice tedesco proponeva rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, domandando alla Corte di giustizia di chiarire se ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI lo Stato membro ricevente un MAE possa o debba rifiutarne l'esecuzione in presenza di motivi fondati che nello Stato richiedente gli standard detentivi siano incompatibili con il divieto ex art. 3 CEDU e art. 4 CDUE.¹¹

Ebbene, premesso il principio secondo cui al MAE va data esecuzione, la Corte chiarisce che può essere opposto un diniego allo Stato richiedente solo per i motivi previsti dalla decisione quadro, che riguardano la grave e persistente violazione dei valori fondanti dell'UE ex art. 2 TUE, tra i quali spiccano lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compreso il divieto assoluto e inderogabile di sottoporre un individuo a trattamenti inumani o degradanti. A tal fine, un'autorità giudiziaria nazionale chiamata a dar seguito a una richiesta di MAE, può sospenderne l'esecuzione qualora (a) si trovi in presenza di elementi che attestino un rischio che nello Stato richiedente vi siano delle carenze sistemiche o generalizzate nelle condizioni di detenzione e (b) che, con riguardo al caso specifico, sussista il rischio concreto che la persona ricercata e arrestata possa subire un trattamento disumano e degradante (cosiddetto 'test bifasico') (cf. Ferri 2023).

Merita però segnalare un'altra e recente sentenza,¹² peraltro attesa (Burchett, Weyembergh 2023, 37), poiché per la prima volta la Corte di giustizia, riunita nella Grande Sezione, ha affrontato un caso in cui l'esecuzione del MAE riguardava un ricercato con problemi mentali da consegnare alla Croazia, il cui sistema carcerario è affetto da sovraffollamento. In particolare, la Corte costituzionale

¹¹ Sarebbero altresì rilevanti gli artt. 1 (Dignità umana) e 3 (Diritto all'integrità della persona) CDUE, la cui violazione ben potrebbe verificarsi quale effetto della permanenza in un carcere sovraffollato.

¹² Sentenza della Corte (Grande Sez.) del 18 aprile 2023, *E.D.L.*, causa C-699/21. In primo commento, cf. Ferri 2023 e Venturi 2023.

italiana - giudice nazionale proponente un rinvio pregiudiziale di interpretazione - domandava ai giudici del Lussemburgo di chiarire se l'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, letto alla luce degli artt. 3 (Diritto all'integrità della persona), 4 e 35 (Protezione della salute) CDUE

debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole.¹³

In altre parole, il caso posto all'attenzione della Corte di giustizia riguardava l'ipotesi che il diritto alla salute dell'arrestato da trasferire dovesse essere valutato alla luce della prospettiva di scontare la pena in un contesto carcerario sovraffollato, nel quale la patologia mentale dell'interessato sarebbe potuta peggiorare, così ledendo la sua integrità psichica e compromettendone il diritto alla salute. Nel rispondere alla richiesta della Consulta, la Corte del Lussemburgo ha confermato che l'esecuzione del MAE può essere sospesa se la consegna allo Stato richiedente comporti la detenzione della persona interessata in un contesto tale da esporla a un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, come può ben accadere nel caso del sovraffollamento carcerario.

Trattasi di sviluppi giurisprudenziali interessanti, per due ragioni. In primis, poiché si afferma il principio secondo cui, esperito il test bifasico per la prima volta previsto nei casi *Aranyosi e Căldăraru*, il rischio concreto di subire un trattamento inumano o degradante dovuto al sovraffollamento carcerario nello Stato membro di destinazione può 'arrestare' l'esecuzione del MAE spiccato nei confronti di un individuo ricercato. Il sovraffollamento carcerario si configura così come una causa ostativa al funzionamento di un importante strumento della cooperazione penale nell'UE. In secondo luogo, poiché le sentenze citate (ma, invero, anche la restante e pertinente giurisprudenza) sono state occasionate da richieste di chiarimenti formulate da giudici interni attraverso un rinvio pregiudiziale, si impone di precisare gli effetti *erga omnes* delle sentenze pronunciate dai giudici del Lussemburgo. Infatti, sebbene le sentenze rese su rinvio pregiudiziale vincolino solo il giudice che lo ha formulato, invero gli altri giudici interni degli Stati membri dell'UE

¹³ Sentenza nel caso *E.D.L.*, cit., punto 20.

dovranno attenersi, in casi analoghi, all'interpretazione resa dalla Corte di giustizia, quantomeno finché essa ne fornisca una diversa.¹⁴ Sicché, si può affermare che il sovraffollamento carcerario quale causa ostativa all'esecuzione del MAE assume una valenza europea, che opera in tutti gli Stati membri in presenza di un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 CDUE nella forma del sovraffollamento carcerario.

3 La promozione degli standard minimi di detenzione negli Stati membri

I valori su cui si basa l'UE, sanciti dall'art. 2 TUE e riflessi nell'art. 3 TUE sugli obiettivi che l'Unione deve conseguire, costituiscono il fondamento primario all'adozione di atti giuridici di natura sollecitatoria in ambiti non compresi nelle competenze attribuite dai trattati europei. Così è per l'ordinamento penitenziario, che non solo non è parte delle competenze dell'Unione, ma nemmeno figura come componente della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Negli anni, le istituzioni dell'UE - in particolare, il Parlamento¹⁵ e la Commissione¹⁶ - si sono rivolte più volte agli Stati membri, al fine di sollecitare il miglioramento degli standard minimi di detenzione e di conseguire il fine ultimo della pena, ovvero la risocializzazione del reo. Non potendo adottare atti normativi in tale ambito, le istituzioni si sono rivolte agli Stati membri attraverso atti di varia natura, tra cui le risoluzioni (soprattutto il Parlamento) e le raccomandazioni, quale è l'atto della Commissione sul quale stiamo per soffermarci. Non senza aver prima chiarito che, nel contesto delle organizzazioni internazionali, è prassi comune che i relativi organi adottino atti di siffatta natura nei confronti degli Stati membri (Draetta 2020, 204), col fine di suggerire loro delle condotte attive e omissive che si rendano necessarie o opportune, spesso riconducibili all'invito sia a legiferare, sia ad abrogare norme illegittime o inattuati.¹⁷

Ciò detto, dopo numerosi inviti ad agire da parte del Parlamento europeo, la Commissione europea ha adottato la raccomandazione 8987

¹⁴ Cf. per tutti Adam, Tizzano 2020, 352 ss.

¹⁵ Tra le molte, cf. la recente risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri (2019/2207/INI), in G.U. C 456 del 10 novembre 2021.

¹⁶ Ad esempio, cf. il Libro verde *Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo - Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione*, COM (2011) 327 def.

¹⁷ Per fare un esempio, così è con riguardo alla libertà di credo religioso e personale nel quadro del Consiglio d'Europa (in proposito, cf. Intxaurbe Vitorica 2023).

dell'8 dicembre 2022,¹⁸ nella quale l'istituzione europea è intervenuta suggerendo agli Stati membri linee d'azione sull'impiego della custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione. Con riguardo a queste ultime, tenuto conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia e internazionale (soprattutto della Corte di Strasburgo), nonché di una serie di sollecitazioni del Consiglio e del Parlamento, la Commissione indica le norme minime e fondamentali che ciascuno Stato membro dovrebbe codificare in materia di spazio a disposizione di ciascun detenuto, di igiene dei locali, di presidio igienico-sanitario in carcere e di alimentazione della popolazione carceraria. Per fare un esempio, con riguardo allo spazio della cella, la Commissione così si esprime:

Gli Stati membri dovrebbero assegnare a ciascun detenuto una superficie minima di almeno 6 m² nelle celle a occupazione singola e di 4 m² nelle celle collettive. Gli Stati membri dovrebbero garantire che lo spazio personale minimo assoluto a disposizione di ciascun detenuto, anche in una cella collettiva, sia pari ad almeno 3 m² di superficie per detenuto. Il fatto che lo spazio personale di cui dispone un detenuto sia inferiore a 3 m² fa sorgere una forte presunzione di violazione dell'articolo 3 della CEDU. Il calcolo dello spazio disponibile dovrebbe includere l'area occupata dai mobili ma non quella occupata dai servizi igienici.¹⁹

L'indicazione di tali norme minime non esclude, chiaramente, che gli Stati membri assicurino dei livelli di tutela più elevati, che a parere della Commissione 'non dovrebbero costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che questi orientamenti mirano a facilitare'. In effetti, si può ritenere che in presenza del minimum comune a tutti gli Stati membri il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa correttamente funzionare e, in conseguenza, che possa continuare a costituire uno dei principali fondamenti della cooperazione giudiziaria in materia penale.²⁰

La raccomandazione si propone, dunque, esortare gli Stati membri ad allineare la propria legislazione - ancora carente, come dimostra la giurisprudenza di Strasburgo sulla violazione dell'art. 3 CEDU da parte degli Stati membri dell'UE²¹ - a standard minimi corrispon-

18 Raccomandazione della Commissione dell'8 dicembre 2022 sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione, C(2022) 8987 final. Per un commento, cf. Cesaris 2023.

19 Raccomandazione della Commissione, punto 34.

20 Cf. il considerando 6 della decisione quadro 2002/584/GAI.

21 Come riportato nel punto 16 del preambolo della raccomandazione della Commissione, dalla giurisprudenza di Strasburgo emerge che la Corte europea dei diritti dell'uomo continua a condannare Stati membri dell'UE che violano (anche) l'art. 3 CEDU nel contesto della detenzione.

denti non solo agli obblighi internazionali pattizi da essi assunti in seguito all'appartenenza al Consiglio d'Europa (dunque, alla CEDU), ma anche agli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Infatti, non solo lo standard minimo CEDU è anche lo standard minimo nell'UE, come afferma l'art. 53 CDUE, ma l'allineamento normativo nazionale proposto dalla Commissione può consentire di rimuovere un fenomeno deprecabile, che colpisce i detenuti e, in ottica europea, depotenzia il MAE quale strumento di giustizia e lede lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia quale area sicura e di libera circolazione nell'UE.

La raccomandazione si chiude con l'invito rivolto agli Stati membri dell'UE a relazionare sul recepimento delle indicazioni in essa contenute entro 18 mesi – dunque, entro l'8 giugno 2024 – al fine di consentire alla Commissione di aggiornare il quadro dei provvedimenti adottati da ogni singolo Stato membro, di valutare il livello di garanzie raggiunto in concreto e di presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio europeo entro la fine del 2024. In tale contesto, sarà cura dell'attenta dottrina, non solo giuridica, di monitorare i progressi conseguiti dagli Stati membri in materia di sovraffollamento carcerario e di segnalare le lacune ancora presenti.

Bibliografia

- Adam, R.; Tizzano, A. (2020). *Manuale di diritto dell'Unione europea*. 3a ed. Torino: Giappichelli.
- Albano, A.; Lorenzetti, A.; Picozzi, F. (2021). *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema 'irrisolvibile'*. Torino: Giappichelli.
- Bribosia, E.; Weyembergh, A. (2016). «Arrêt "Aranyosi et Căldăraru": imposition de certaines limites à la confiance mutuelle dans la coopération judiciaire pénale». *Journal de droit européen*, 230, 225-7.
- Burchett, J.; Weyembergh, A. (2023). *Prisons and Detention Conditions*. Brussels: European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs.
- Carta, M.C. (2020). «Dignità umana e tutela dei detenuti nello 'Spazio di giustizia' dell'Unione europea». *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2, 51-84.
- Cesaris, L. (2023). *La Commissione europea ribadisce la necessità di rafforzare i diritti procedurali di tutti quanti gli indagati e gli imputati*. <https://tinyurl.com/46kwue5y>.
- Draetta, U. (2020). *Principi di diritto delle organizzazioni internazionali*. 6a ed. Milano: Giuffrè.
- Ferri, M. (2023). *La Corte di Giustizia circoscrive l'obbligo di dare esecuzione al MAE in caso di grave rischio per la salute della persona ricercata*. <https://tinyurl.com/ydzm7cbc>.
- Gaudieri, A. (2020). «Sovraffollamento carcerario: i criteri dettati dalla sentenza Dorobantu per il calcolo degli spazi. Una 'bussola' per le scelte da compiere in periodi di emergenza sanitaria?». *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2, 213-49.

- Gazin, F. (2021). «Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d'arrêt européen complémentaire». *Europe*, 12, 440.
- Intxaurbe, V.; José, R. (2023). «Promoting Diversity, Combating Hate Speech and Broadening Intercultural Dialogue: The Council of Europe's Actions in Favour of Personal Beliefs». Paladini, L.; del Ángel Iglesias Vázquez, M. (eds), *Protection and Promotion of Freedom of Religions and Beliefs in the European Context*. Heidelberg: Springer Cham, 357-75.
- Lazzerini, N. (2016). «Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all'esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza Aranyosi e Căldăraru». *Diritti umani e diritto internazionale*, 10(2), 445-53.
- Parodi, M. (2023). *Per un'adesione alla Cedu a misura di Unione europea: il 'nuovo' progetto di accordo e le questioni ancora irrisolte*. <https://tinyurl.com/mt8vrmta>.
- Roccatagliata, L. (2016). «Corte di Giustizia UE: il sovraffollamento nelle carceri può bloccare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo». *Giurisprudenza penale*, 7 aprile. <https://tinyurl.com/hrw7k875>.
- Rosanò, A. (2019). «Du côté de chez Aranyosi, ovvero ancora su come la Corte di giustizia ha chiarito alcuni aspetti applicativi del test Aranyosi e Căldăraru». *Diritti umani e diritto internazionale*, 13(3), 427-35.
- Venturi, F. (2023). *Striking a Balance: CJEU Embraces Italian Constitutional Court's Advocacy for Fundamental Rights in EAW Cases – Judgments C-699/21 and C-700/21*. <https://tinyurl.com/2fcm2xer>.